

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RENDICONTI PER LE SPESE
ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4

AVENTE PER OGGETTO:

“ Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale)”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in esame, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale nominata in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nella maggior parte dei Comuni valdostani nel maggio dell’anno 2005.

1. PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, il soggetto legittimato a presentare il rendiconto e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso è:

- a) per i partiti e i movimenti: il Presidente della locale Sezione del partito o del movimento, un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento. Il rendiconto può essere presentato dal delegato di un partito o di un movimento, soltanto se la lista sia stata appoggiata ufficialmente dal partito o movimento medesimo;
- b) per le liste: un delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse;

In ogni caso, è abilitato a presentare il rendiconto per la propria lista anche il candidato alla carica di sindaco o di vice sindaco.

I rendiconti dovranno essere presentati alla Direzione enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza della Repubblica n. 15, 11100 Aosta, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti**, quindi, salvo eventuale ballottaggio, **entro il 9 gennaio 2009**; gli stessi potranno anche essere inviati allo stesso indirizzo per posta, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 6/08/2007, n. 19, unitamente a fotocopia di un documento di identità, se privi di sottoscrizione autenticata.

2. TIPOLOGIA E LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

A) Spese

Le tipologie ed i limiti delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l’identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione “in funzione

elettorale”, ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Art. 4, l.r. 4/97

In base ai commi 1 e 2 dell’art. 4, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento.

I limiti di spesa fissati dall’articolo in esame sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 5, comma 1, l.r. 4/97

Devono essere indicate nel rendiconto:

- le spese sostenute tanto direttamente “dalla lista”, quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.);
- il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito a titolo gratuito (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), dovrà conteggiarsi il solo valore dei beni “primari” utilizzati (nell’esempio riportato, inchiostro e carta).

Non deve invece essere indicato il valore degli spazi concessi a titolo gratuito a candidati e liste sui giornali di partito, così come è stato ritenuto e previsto nella normativa nazionale in materia.

Infine, la lettera e), del comma 1 dell’art. 5 va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).

Art. 5, comma 2, l.r. 4/97

Alle spese documentate dovranno essere sommate le spese di viaggio, telefoniche e postali, le quali, ove non documentabili, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del trenta per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.

La normativa regionale non chiarisce come comportarsi nel caso in cui, invece, sia possibile produrre la documentazione relativa ad una o più di esse.

La Commissione ha ritenuto che è necessario documentare **tutte e tre** le tipologie di spese, in caso contrario, si applica, così come disciplinato dall'art. 5 comma 2, la percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Il totale delle spese documentate e non documentate non dovrà comunque superare i limiti di spesa complessiva.¹

Il rendiconto dovrà essere redatto anche qualora la lista non abbia sostenuto alcuna spesa.

In ogni caso per ogni lista deve essere presentato un solo rendiconto.

B) Fonti di finanziamento

I soggetti che presenteranno i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti.

3. CONTROLLI E SANZIONI

A) Controlli

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6, qualora dall'esame dei rendiconti e dell'allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Presidenza della Regione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

B) Sanzioni

Art. 8 della l.r. 4/97

L'accertata violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa da euro 516,46 ad euro 5.164,57 (da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000), nel caso di superamento dei limiti di spesa, in misura inferiore al doppio di quella consentita (comma 1);

¹ - Limite di spesa per Comune di **Gaby** pari a € 2.742,80, in assenza di idonea documentazione delle spese di viaggio, telefoniche e postali, la lista non potrebbe sostenere spese documentate superiori a € 2.109,85, poiché aggiungendo a tale importo la somma di € 632,95 pari al 30% delle spese documentate, si supererebbe il limite imposto.

- b) oltre alla sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera, è prevista la decadenza del candidato eletto (Sindaco o Vice Sindaco) o di tutti i candidati eletti nel caso di superamento dei rispettivi limiti di spesa in misura pari o superiore al doppio di quella consentita (comma 2);
- c) **decadenza del candidato (Sindaco o Vice Sindaco) o di tutti i candidati eletti – previa diffida da parte della Commissione – nel caso di mancata o incompleta presentazione del rendiconto nel termine stabilito dall'art. 3.(comma 3).**

* * * * *

Al fine di facilitare la redazione dei rendiconti, si allega un modello elaborato dalla Commissione di garanzia, che potrà essere utilizzato per la presentazione dei rendiconti.

3. CONTROLLI E SANZIONI

A) Controlli

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6, qualora dall'esame dei rendiconti e dell'allegata documentazione dovesse emergere irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di protestare, entro i successivi quindici giorni, con le motivazioni e i documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Presidenza della Regione esposti sulle irregolarità dei rendiconti.

B) Sanzioni

Art. 3 della L. 40/97

L'eccezionale violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa da euro 216.46 ad euro 2.164.27 (da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000), nel caso di superamento dei limiti di spesa, in misura inferiore al doppio di quella consentita (comma 1);

- Limite di spesa per Comune di Ligny pari a € 2.742.50, in assenza di idonea documentazione delle spese di viaggio, telefoniche e postali. In tal caso potrebbe costituire spesa documentata superiore a € 2.164.27, poiché raggiungendo a tale importo la somma di € 632.92 pari al 30% delle spese documentate, si supererebbe il limite imposto.

RENDICONTO SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

DENOMINAZIONE LISTA

(1) shot	
----------	--

(S) slot to T.

² Da allegare: **fatture, ricevute, scontrini fiscali.**

² Da allegare: **fatture, ricevute, scontrini fiscali.**

2) SPESE NON DOCUMENTATE (art. 5, comma 2)

- spese di viaggio, telefoniche e postali - 30% del totale delle spese di cui al punto 1, ove non diversamente documentabili ³	IMPORTO
---	---------

TOTALE SPESE (1+2) ⁴	
---------------------------------	--

FONTI DI FINANZIAMENTO (art. 3, comma 1)

FONTI DI FINANZIAMENTO PROPRIE ⁵	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale (1)		

CONTRIBUTI DA TERZI	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale (2)		

³ Non si compila tale campo (e quindi non si applica la percentuale fissa) solo se tutte e tre le tipologie di spese (viaggio, telefoniche e postali) sono documentabili e quindi inserite al punto 1.

⁴ Il totale delle spese non può superare il limite di € 2.742,80.

⁵ Non è necessario indicare singolarmente i contributi dati dai candidati in parti uguali.

BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale (3)		

Totale complessivo dei finanziamenti (1 + 2 + 3)	
---	--

Comma 3, art. 8 l.r. 4/1997: *La mancata o l'incompleta presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare o a completare tale bilancio entro i successivi quindici giorni, la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.*

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____

_____, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 06/08/2007, n. 19, che i dati contenuti nel presente rendiconto corrispondono alle spese sostenute ed ai finanziamenti ricevuti durante la campagna elettorale per le elezioni comunali del 9 novembre 2008.

Firma

(da apporsi in presenza del funzionario competente a ricevere il rendiconto⁶)

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
I dati forniti verranno utilizzati, anche in forma digitale, per i soli scopi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione enti locali.

⁶ Ai sensi dell'art. 35 della l.r. 19/2007, in caso di spedizione per posta, il rendiconto sarà valido se sottoscritto dall'interessato e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

